

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 223 DEL 29.06.2015

OGGETTO: PATRIMONIO - RINNOVO CONCESSIONE PRECARIA A GARDENVILLE SRL DI PORZIONE DI TERRENO COMUNALE SITO IN BIELLA LUNGO LA S.S. N. 230 (STRADA TROSSI)

L'anno duemilaquindici il ventinove del mese di giugno alle ore 14,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE		X
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**PATRIMONIO - RINNOVO CONCESSIONE PRECARIA A GARDENVILLE SRL DI
PORZIONE DI TERRENO COMUNALE SITO IN BIELLA LUNGO LA S.S. N. 230
(STRADA TROSSI)**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- alla Floricoltura Ferrero e Sorrentino con delibera di Giunta Comunale n. 996 del 7 ottobre 1997, è stata accordata la concessione in uso precario della porzione di terreno comunale sita in Biella, lungo la S.S. N. 230 (strada Trossi), in fregio alla proprietà della suddetta Società (mappale 820 del Foglio 67 del N.C.T.);
- la Ditta Floricoltura Ferrero e Sorrentino è successivamente diventata GARDENVILLE DI SORRENTINO CARMINE & C. S.N.C. e dal 1/01/2014 la ragione sociale si è modificata in GARDENVILLE S.R.L.;
- dagli atti d'Ufficio risulta che la Società Gardenville ha pagato il canone di concessione precaria;

Preso atto che:

- occorre regolarizzare la concessione precaria suddetta in quanto l'utilizzo della porzione di terreno permane da parte della Società Gardenville s.r.l., allo scopo di consentire l'accesso alla proprietà della Società stessa e la restante parte a verde lungo il ciglio stradale;
- il canone di concessione precaria per il 2014 è di € 1.059,66;

Visti i pareri favorevoli del Settore Lavori Pubblici in data 18/06/2013 e del Settore Programmazione Territoriale in data 11/07/2013;

Ritenuto di concedere alla Società Gardenville s.r.l., rappresentata dall'Amministratore Sorrentino Carmine, un rinnovo per anni dieci della predetta concessione precaria che dovrà contenere le seguenti prescrizioni:

- a) La porzione di terreno si concede allo scopo di consentire l'accesso alla proprietà della Società stessa e la restante parte a verde lungo il ciglio stradale, così come definito dall'estratto di mappa allegato;
- b) E' vietata qualsiasi forma di sub-concessione a terzi se non preventivamente autorizzata;
- c) La concessione accordata per anni 10 (dieci), non è tacitamente rinnovabile e non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo;
- d) Il canone annuo di concessione precaria per l'anno 2015 è stabilito in € 1.059,66 (canone 2014) oltre all'indicizzazione ISTAT del mese di dicembre 2015. Il canone verrà richiesto dall'Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato entro 60 giorni dalla richiesta. Il canone annuo di concessione precaria verrà indicizzato con aggiornamento annuo ISTAT;
- e) Il mancato utilizzo della porzione di terreno dopo il rilascio della concessione, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del corrispettivo già corrisposto;

- f) Gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario. Il concessionario si impegna a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall'ammontare degli stessi.

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di concedere alla Società Gardenville s.r.l., rappresentata dall'Amministratore Sorrentino Carmine, il rinnovo per 10 anni della concessione precaria relativa alla porzione di terreno comunale sita in Biella, lungo la S.S. N. 230 (strada Trossi), in fregio alla proprietà della suddetta Società (mappale 820 del Foglio 67 del N.C.T.);
 2. di precisare che la predetta concessione precaria dovrà contenere le seguenti prescrizioni:
 - ✓ La porzione di terreno si concede allo scopo di consentire l'accesso alla proprietà della Società stessa e la restante parte a verde lungo il ciglio stradale, così come definito dall'estratto di mappa allegato;
 - ✓ E' vietata qualsiasi forma di sub-concessione a terzi se non preventivamente autorizzata.
 - ✓ La concessione accordata per anni 10 (dieci), non è tacitamente rinnovabile e non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo.
 - ✓ Il canone annuo di concessione precaria per l'anno 2015 è stabilito in € 1.059,66 (canone 2014) oltre all'indicizzazione ISTAT del mese di dicembre 2015. Il canone verrà richiesto dall'Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato entro 60 giorni dalla richiesta. Il canone annuo di concessione precaria verrà indicizzato con aggiornamento annuo ISTAT.
 - ✓ Il mancato utilizzo della porzione di terreno dopo il rilascio della concessione, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del corrispettivo già corrisposto.
 - ✓ Gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario. Il concessionario si impegna a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall'ammontare degli stessi.
 3. di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria la regolarizzazione del corrispettivo economico e la predisposizione dei successivi atti amministrativi e contrattuali per provvedere a quanto disposto dal presente atto;
 4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza;
-